



**Camera di Commercio
Ragusa**

Registro Imprese

DETERMINA N. 02 DEL 15.02.2017

Oggetto: Avvio del procedimento di cancellazione degli indirizzi di PEC irregolari

IL CONSERVATORE

- Visti gli articoli 16, comma 6 e 6-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2) e 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), che prevedono, rispettivamente per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso l'ufficio del registro delle imprese competente;
- Visto l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota del 02.04.2013 prot. n. 53687; nota del 16.07.2013 prot. n. 120610; nota del 09.05.2014 prot. n. 77684; nota del 23.05.2014 prot. n. 99508; nota del 23.06.2014 prot. n. 115053) dal quale emerge che gli indirizzi PEC pubblicati nel registro delle imprese devono essere validi, attivi e univoci e che pertanto gli indirizzi PEC invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese;
- Considerato che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 25.04.2015, registrata alla Corte dei Conti il 13.07.2015, che richiede l'attivazione di procedimenti d'ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari quando ciò non venga comunicato dalle imprese interessate;
- Considerato che l'indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso confluendo nell'INI-PEC diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;
- Atteso che vi è l'esigenza che siano pubblicati nel registro delle imprese le informazioni degli indirizzi PEC, di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati;

- Valutato che debba applicarsi il procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) nei casi in cui l'ufficio abbia avuto coscienza di indirizzi di posta elettronica certificata, correttamente iscritti, ma non aggiornati in quanto scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, quando si tratti di indirizzi non più utilizzabili dall'impresa perché ad essa non univocamente riferibili;
- Preso atto che Infocamere S.c.p.a. grazie all'incrocio dei dati con il data base INI-PEC è in grado di elaborare gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese di Ragusa evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare:
 - a. gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
 - b. gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
 - c. gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente non corretti sia i cd. "indirizzi PEC del cittadino" che non possono essere iscritti nel registro delle imprese)
- Considerato che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese (individuali e societarie) e che il mancato aggiornamento degli indirizzi PEC, che presentano le anomalie sopra indicate, determina la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.;
- Atteso che l'iscrizione d'ufficio della notizia che l'indirizzo PEC non è più riconducibile all'impresa compete al giudice del registro delle imprese, il quale provvede in caso di inerzia dei soggetti obbligati dopo che l'Ufficio li abbia "invitati" ad adempiere in base all'art. 2190 c.c.;
- Rilevato, inoltre, che in caso di PEC invalide è possibile attivare il diverso procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c.;
- Preso atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria;
- Considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a carico delle imprese inadempienti, che consiste nella sospensione del procedimento e nell'eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti da queste eventualmente trasmessi all'Ufficio (v. disposizioni sopra richiamate e parere del Consiglio di Stato, reso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 1714/2013 del 10.04.2013);
- Valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive, invalide o non univoche debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di avere contezza dell'inadempimento;



- Considerato che è possibile valutare che il numero di PEC scadute, inattive, revocate, invalide o non univoche sia molto elevato (diverse migliaia) e che, conseguentemente, sia parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;
- Considerato altresì che la modalità di notificazione ordinaria si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile – nella maggior parte dei casi – all'inadempimento da parte della stessa impresa/società obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- Preso atto della necessità di aggiornare la banca dati del registro delle imprese con tempestività stante quanto stabilito dall'art. 14 della legge 159/2015 che ha introdotto dal 01.06.2016 l'obbligo di utilizzare l'indirizzo PEC per le notifiche esattoriali;
- Ritenuto che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Giudice del Registro, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, quantomeno con modalità ordinarie;
- Visto inoltre l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- Ritenuto che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora *“il numero dei destinatari”* renda la notificazione personale particolarmente *“gravosa”*;
- Considerato che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto – potrà essere analogamente emanato dal giudice del registro delle imprese in via *“cumulativa”*, con provvedimento *“plurimo”*, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità formali;
- Rilevato, inoltre, che la notificazione a mezzo raccomandata a.r. non è giustificata alla luce dei notevoli costi da sostenere, non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria;
- Valutato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiosi, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- Vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;

- Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione on line sul sito istituzionale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 241/1990;
- Considerato, infine, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

DETERMINA

- 1) che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) della cancellazione dell'indirizzo PEC dell'impresa in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco nonché di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC (art. 2191 c.c.) avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni sul sito istituzionale camerale ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990. Decorso tale periodo le comunicazioni resteranno comunque disponibili all'interno del citato sito istituzionale.
- 2) che sia pubblicato con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla presente determinazione, anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione.
- 3) che decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione verrà effettuata proposta di cancellazione dell'indirizzo PEC dell'impresa in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco al giudice del registro delle imprese.

Il Conservatore del registro delle imprese



Dott. Giovanni Passalacqua
Giovanni Passalacqua